



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

M
6597/11

Composta da
Giovanni de Roberto - Presidente -
Tito Garribba
Francesco Serpico
Giovanni Conti
Ersilia Calvanese - Relatore -

Sent. n. sez. 5
UP - 10/01/2011
R.G.N. 37273/2009

ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nato a ██████████ il ██████████

avverso la sentenza del 14/05/2009 della Corte di appello di ██████████

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Carmine Stabile, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito per la parte civile il difensore, avv. G. Ambrosio, che ha chiesto che il sia dichiarato inammissibile;
udito per l'imputato il difensore, avv. E. Nicolini, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 maggio 2009, la Corte di appello di ██████████ confermava la sentenza del Tribunale di ██████████ sez. dist. di ██████████ con la quale era stato dichiarato ██████████ colpevole del reato

di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., per aver fatto mancare al figlio minore i mezzi di sussistenza, e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione e ed euro 600 di multa, con i benefici di legge.

Esponevano in fatto in giudici di merito che, con sentenza del 30 dicembre 2000, il Tribunale per i minorenni aveva dichiarato l'imputato padre naturale di [REDACTED] nato nel [REDACTED] ponendo a suo carico il versamento in favore del minore di un assegno mensile di mantenimento di 500.000 lire. L'imputato non aveva versato la somma stabilita e la madre del minore aveva avviato nei suoi confronti una procedura esecutiva presso il datore di lavoro conclusasi con la cessazione del rapporto di lavoro, mentre i successivi pignoramenti eseguiti presso la nuova ditta datrice di lavoro non avevano soddisfatto il credito vantato dal minore.

La Corte di appello riteneva pacifico che l'imputato si fosse sottratto all'obbligo di mantenimento del figlio minore, tenuto conto che le parate esecuzioni mobiliari presso terzi non avevano soddisfatto che parzialmente il credito derivante dalla sentenza del Tribunale per i minorenni, passata in giudicato perché non appellata dal [REDACTED]. Giudicava a tal fine irrilevanti per l'esclusione della responsabilità penale le circostanze addotte da quest'ultimo per giustificare il mancato versamento, quali in particolare le difficoltà economiche in cui si era venuto a trovare per il pagamento dei notevoli arretrati derivati dalla durata del procedimento di riconoscimento della paternità e per il contemporaneo mantenimento di altri due figli nati da matrimonio.

Quanto all'accumulo degli arretrati, i Giudici di appello sottolineavano che l'imputato non poteva dolersene in quanto vi aveva dato causa, opponendosi al riconoscimento e obbligando la madre del minore a costose procedure esecutive per ottenere la soddisfazione di quanto attribuitole con la sentenza del Tribunale per i minorenni. Il totale inadempimento dimostrava inoltre - ad avviso dei giudici - la pervicacia di non voler neppure parzialmente adempiere ad una obbligazione riconosciuta con sentenza definitiva, dall'imputato mai contestata.

La Corte di appello infine considerava sussistente *in re ipsa* lo stato di bisogno del minore, essendo influente la eventuale somministrazione dei mezzi di sussistenza da parte della madre.

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo:

- la totale carenza di motivazione in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dalla testimonianza della madre della parte civile in ordine allo stato di bisogno in cui versava il minore;

- la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui esclude l'incapacità economica dell'imputato di provvedere a contribuire, nei limiti indicati dal giudice civile, al mantenimento del figlio minore, essendo emerso nel corso del giudizio di merito che costui si era trovato a dover far fronte con il solo stipendio di mille euro ad una azione esecutiva per il pagamento di una esorbitante somma per arretrati e al mantenimento per euro 619,75 di altre due figli, come stabilito da distinto giudizio civile dal Tribunale di

- la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui definisce l'impossibilità di adempiere l'obbligo di mantenimento come «pervicacia di non voler neppure parzialmente adempiere»;

- la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al requisito dello stato di bisogno del minore, difettando ogni accertamento al riguardo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati...

2. Con l'atto di appello, l'imputato aveva censurato la sentenza *in prime cure* per non aver preso in considerazione la sua situazione economica, essendosi limitata a sostenere la sua capacità economica solo in considerazione del reddito percepito quale dipendente di una ditta di appalti e non valutando affatto la situazione di grave difficoltà economica in cui si era venuto a trovare. In particolare, aveva evidenziato che, appena emessa la sentenza dichiarativa del riconoscimento di paternità, la madre del minore aveva avviato nei suoi confronti un'azione esecutiva per l'ottenimento dell'intera cifra degli arretrati riconosciuti dal giudice (nella specie, oltre 52 milioni di lire); che tale azione aveva portato al pignoramento del suo stipendio (all'epoca di circa 1.500.000 lire); che a tale azione si erano poi innestate altre azioni di pignoramento della madre del minore per l'ottenimento del pagamento dell'assegno mensile di mantenimento; che infine, a seguito di separazione dalla moglie a causa del riconoscimento del figlio naturale, doveva corrispondere anche ad altri due figli l'assegno di mantenimento.

Orbene, questa prospettazione difensiva non risulta correttamente apprezzata dalla Corte di merito.

3. Deve premettersi che il legislatore, attraverso la tutela penale apprestata dall'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., ha inteso garantire al minore di età una ragionevole e sostanziale costanza temporale e quantitativa delle necessarie risorse atte a assicurargli i mezzi di sussistenza, ovvero di ciò che è strettamente indispensabile per vivere nel momento storico in cui il fatto avviene (quali il vitto, l'abitazione, i canoni per le ordinarie utenze, i medicinali, il vestiario, le spese per l'istruzione). Pertanto, non sussiste alcuna interdipendenza tra l'obbligazione tutelata in sede penale e l'assegno liquidato dal giudice civile, che mira invece ad un più ampio soddisfacimento delle esigenze del figlio minore.

Presupposto del reato in esame è comunque lo stato di bisogno del soggetto passivo, che nel caso di figli minori sussiste in via fondatamente presuntiva *in re ipsa*, stante la naturale impossibilità di costoro provvedere autonomamente al proprio sostentamento. E' inoltre principio consolidato che, anche quando alla somministrazione dei mezzi di sussistenza provveda l'altro genitore, lo stato di bisogno del minore non venga meno.

Sotto altro verso, va aggiunto però che l'ipotesi di reato in esame si realizza solo se sussista la concreta capacità economica dell'obbligato a fornire i mezzi di sussistenza.

4. Ciò premesso, non vi è, nella sentenza impugnata, una disamina precisa sul dedotto stato di bisogno in cui si sarebbe trovato il ricorrente già al momento in cui giuridicamente era sorta l'obbligazione del mantenimento del figlio minore.

Risulta invero pacifico che l'imputato disponesse all'epoca dei fatti quale unica fonte di reddito lo stipendio di circa 1.500.000 lire (cfr. la sentenza di primo grado). A fronte di tale dato obiettivo, non poteva essere circostanza influente che, all'insorgenza dell'obbligazione di mantenimento e non - come erroneamente riferisce il giudice di appello - a causa di un pregresso inadempimento, il ricorrente sia stato immediatamente interessato da un'azione esecutiva da parte della madre del minore per ottenere l'integrale pagamento degli arretrati riconosciuti dalla sentenza dichiarativa della paternità naturale, attraverso il pignoramento presso la ditta datrice di lavoro delle retribuzioni, delle indennità di fine rapporto e di altri emolumenti. Né poteva essere del tutto obliterata la circostanza che l'imputato dovesse anche mantenere altri due figli, come disposto dal giudice civile a seguito della separazione dalla moglie, proprio a causa dell'avvenuto riconoscimento.

Se il recupero forzoso della somma non veniva *ex se* ad elidere l'obbligo dell'imputato nei confronti del figlio minore di somministrazione dei mezzi di

sussistenza, tale circostanza, rapportata alla sua effettiva capacità economica e alla compresenza di analoghi obblighi di mantenimento, avrebbe imposto un accurato e serio accertamento sulla concreta possibilità dell'imputato di far fronte ai propri impegni.

Appare invero del tutto illogica la motivazione della sentenza impugnata là dove considera colpevole e non meritevole di considerazione la esposizione debitoria del ricorrente per il solo fatto di essersi opposto al riconoscimento giudiziale di paternità, non valutando né il suo comportamento processuale (l'imputato si era sottoposto al test del DNA per l'accertamento della paternità e una volta avuto l'esito di tale esame non aveva neppure impugnato la sentenza dichiarativa del riconoscimento) né la sua disponibilità a concordare con la madre del minore la cessazione della più gravosa azione esecutiva con il versamento al minore di un assegno confacente ai suoi bisogni di vita.

Non risulta tra l'altro neppure quantificato l'ammontare effettivo della somma degli arretrati recuperata dalla madre del minore attraverso il pignoramento dello stipendio del ricorrente (che la stessa afferma ancora persistere nella forma del prelievo mensile alla data del dibattimento), al fine di accertare se tale introito avesse comunque consentito al minore di ottenere dal padre naturale - quant'anche forzosamente - i mezzi indispensabili per vivere (si legge nella sentenza che le parate esecuzioni mobiliari avrebbero soddisfatto «parzialmente» il credito derivante dalla sentenza del Tribunale per i minorenni).

5. Le considerazioni sin qui svolte, che assorbono le restanti doglianze, impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di [redacted] per nuovo giudizio.

Il Giudice del rinvio dovrà nuovamente valutare, alla luce dei rilievi sopra formulati, la sussistenza del reato ascritto all'imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di [redacted] per nuovo giudizio.

Così deciso il 10/01/2011.

Il Consigliere estensore
Ersilia Calvanese

Il Presidente
Giovanni de Roberto

Il Funzionario Giudiziario
Lidia Scala

Depositato in Cancelleria



oggi, 22 FEB 2011
IL CANCELLIERE



27051/11

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

Francesco Serpico
Francesco Ippolito
Giovanni Conti
Carlo Citterio
Ersilia Calvanese

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 807
UP - 10/05/2011
R.G.N. 43312/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[redacted], nato a [redacted] il [redacted]

avverso la sentenza del 22/05/2009 della Corte di appello di [redacted]

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G. D'Angelo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22 maggio 2009, la Corte di appello di [redacted] sull'appello dell'imputato, confermava la sentenza del Tribunale di [redacted] che aveva ritenuto [redacted] responsabile del reato di cui all'art. 570 cod. pen., per aver fatto mancare alla figlia minore i mezzi di sussistenza, condannandolo alla pena di giustizia.

2. Avverso la suddetta sentenza, propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, con cui denuncia:

- la violazione della legge processuale, in relazione all'art. 119 cod. proc. pen., in quanto l'imputato, sordomuto, avrebbe dovuto essere assistito da un interprete, al fine di partecipare consapevolmente al dibattimento;

- la violazione dell'art. 570 cod. pen., per la mancanza del presupposto dello stato di bisogno del minore e per l'incolpevole indisponibilità da parte dell'imputato di mezzi economici, essendo stato accertato in giudizio che costui percepiva soltanto una pensione di invalidità di 243 euro, a fronte di un versamento mensile, stabilito dal giudice civile, di euro 150 in favore della figlia minore;

- il vizio di motivazione, quanto all'accertamento della responsabilità dell'imputato. La Corte di merito avrebbe omissis di motivare in merito allo stato di bisogno della minore e avrebbe fondato il suo convincimento sulle dichiarazioni della persona offesa, la cui testimonianza è stata ritenuta credibile, nonostante le molte contraddizioni e le affermazioni non veritiere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

2. Assorbente appare la censura con la quale il ricorrente lamenta la erronea valutazione da parte dei giudici del merito della impossibilità economica dell'obbligato.

Questa Suprema Corte ha già affermato che l'obbligo di prestazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore presuppone la capacità economica dell'obbligato, con la conseguenza che assume rilievo, ai fini di sanzionarne penalmente l'inadempimento, che la mancata corresponsione delle somme dovute sia da attribuire all'indisponibilità, persistente, oggettiva ed incolpevole, di introiti sufficienti a soddisfare le «esigenze minime di vita».

Orbene, la sentenza impugnata dà per certo che l'imputato, sordomuto, percepisse il solo reddito pensionistico per invalidità di circa 3.150 euro all'anno.

Peraltro, la stessa sentenza, pur definendo le sue entrate «modestissime» e le sue condizioni di incolpevole e persistente «disagio economico», è pervenuta alla conclusione erronea che tale situazione non lo esimesse dall'obbligo di versare per la figlia minore l'assegno di mantenimento di 150 euro mensili,

almeno in parte, qualificando addirittura come «pervicace» il suo comportamento omissivo.

Pertanto, essendo stata accertata-nella sede di merito-una obiettiva ed incolpevole incapacità economica del soggetto obbligato, ne consegue che l'imputato deve essere assolto dal reato ascrittogli con la formula perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso il 10/05/2011.

Il Consigliere estensore
Ersilia Calvanese

Il Presidente
Francesco Serpico

